

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1993 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La presente decisione riguarda l'adeguamento dei dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi («IPCR») approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013 e citati all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE. Gli IPCR dovrebbero consentire un coordinamento e una risposta tempestivi a livello politico dell'Unione alle crisi aventi un ampio impatto o rilevanza politica, sia che si verifichino all'interno che all'esterno dell'Unione.
- (2) Gli IPCR dovrebbero sostenere i dispositivi per l'applicazione della clausola di solidarietà. Come riconosciuto dalla decisione 2014/415/UE, gli IPCR possono essere utilizzati prima dell'invocazione della clausola di solidarietà e dopo la riduzione graduale della risposta. Pertanto gli IPCR dovrebbero essere concepiti in modo tale da essere pertinenti sia nel contesto dell'invocazione che indipendentemente dall'invocazione della clausola di solidarietà.
- (3) I dispositivi per la risposta a livello dell'Unione dovrebbero migliorare l'efficacia attraverso un miglior coordinamento sulla base degli strumenti esistenti e rispettando le competenze delle istituzioni come pure le competenze e le responsabilità degli Stati membri.
- (4) Il Consiglio, in quanto istituzione che, a norma dell'articolo 16 del trattato sull'Unione europea (TUE), esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, dovrebbe essere incaricato degli IPCR, poiché questi ultimi riguardano il coordinamento e la risposta a livello politico dell'Unione. Conformemente all'articolo 222, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Consiglio è l'istituzione in cui avviene il coordinamento per l'attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione e degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2014/415/UE.
- (5) Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea (Coreper), istituito dall'articolo 240 TFUE, ha il compito, a norma del TUE e del TFUE e del regolamento interno del Consiglio, di preparare i lavori di tutte le sessioni del Consiglio e di vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione.

La responsabilità del Coreper in tutti i settori delle politiche dell'Unione e la combinazione di rapidità e di alto livello del dialogo politico pongono il Coreper al centro delle attività in materia di IPCR svolti in sede di Consiglio. Vista la responsabilità politica generale della presidenza nel corso di ciascun mandato, dovrebbe essere la presidenza a livello del Coreper a guidare il processo IPCR.
- (6) Il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, istituito dall'articolo 71 TFUE, assicura all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri.
- (7) Il comitato politico e di sicurezza (CPS), istituito dall'articolo 38 TUE, controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, fatto salvo il ruolo del Coreper. In caso di crisi con sviluppi nei settori che rientrano nella PESC, è necessario uno stretto coordinamento tra le presidenze del Coreper e del CPS.

⁽¹⁾ GUL 192 dell'1.7.2014, pag. 53.

